serie di raccomandazioni adottate dalla Iosco come risposta al caso Enron e vertono sull'indipendenza dei revisori contabili e sul loro controllo, e sull'informativa continua.

In ottobre, il Comitato Tecnico della Iosco ha indicato in tre diversi documenti le linee guida cui i sistemi nazionali di regolamentazione devono attenersi in alcune aree essenziali per il buon funzionamento dei mercati, cioè la trasparenza e l'informativa societaria degli emittenti quotati, l'indipendenza dei revisori contabili esterni e la necessità di affidare la vigilanza sui revisori a un organo sottoposto al controllo pubblico. L'approvazione di questi principi rappresenta una risposta a livello internazionale ad alcune delle questioni sollevate dal fallimento della Enron.

Si segnala l'adozione del *Multilateral MOU* (Prada Mou), predisposto da uno *Special Project Team* istituito dal Comitato Tecnico della Iosco nel corso della riunione tenutasi a Roma il 10 e 11 ottobre 2001, e ai cui lavori funzionari Consob hanno attivamente contribuito.

L'accordo è sostanzialmente volto a introdurre norme più stringenti in materia di cooperazione mediante scambio di informazioni a seguito degli eventi dell'11 settembre 2001 e colloca gli organi di vigilanza dei mercati mobiliari in un ambito di ampia cooperazione se raffrontata con quella in essere su altri segmenti del mercato finanziario. Per queste ragioni, oltre a stabilire il contenuto minimo degli obblighi di cooperazione per i firmatari, viene, per la prima volta, introdotto un sistema di controllo sulla capacità degli aderenti di far fronte agli adempimenti assunti. In quest'ottica, è stato recentemente costituito lo Screening Group, *cui partecipa anche la Consob, preposto all'esame delle candidature degli aspiranti firmatari. Il controllo è duplice. Una prima volta viene effettuata una verifica di compatibilità tra gli obblighi contenuti nel* Memorandum *e i poteri di cui dispone l'aspirante firmatario, in una fase successiva, in caso di comprovata inadempienza, si prevede la possibilità di esclusione dall'accordo, secondo le procedure stabilite dall'accordo stesso.*

Si segnala un'intensificazione delle attività in seno all'*Implementation Committee* dei Principi Iosco che, in cooperazione con le IFIs (*International Financial Institutions*) e principalmente il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, sta elaborando i cosiddetti *benchmarks* relativi all'attuazione dei principi stessi su cui si baseranno le valutazioni del Fondo nell'ambito dell'esame dei Paesi (Programma FSAP).

In seguito alla pubblicazione, nel novembre 2001, delle raccomandazioni volte a incrementare la stabilità finanziaria internazionale, l'efficienza dei sistemi e la protezione degli investitori, il Comitato Tecnico della Iosco e il Cpss (*Committee on Payment and Settlement Systems*) hanno emanato, nel novembre 2002, una metodologia per la valutazione del grado di attuazione delle suddette raccomandazioni.

Tale metodologia è, in primo luogo, indirizzata alle autorità nazionali. Essa deve essere altresì utilizzata nell'ambito delle cosiddette peer reviews *e costituisce una guida per l'attività delle succitate IFIs.*

X. I CONTROLLI GIURISDIZIONALI SULL'ATTIVITÀ DELLA CONSOB

Il contenzioso sui provvedimenti in materia di vigilanza

Nel 2002, il numero di ricorsi innanzi al giudice ordinario avverso sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta Consob, si è ridotto rispetto al 2001, passando da 44 a 37; diversamente, i ricorsi avanti al giudice amministrativo sono lievemente aumentati, passando da 34 a 35 (Tav. X.1). Nel corso del 2002 tuttavia è cresciuto il numero dei ricorsi innanzi alle Corti d'Appello avverso sanzioni amministrative per violazioni della disciplina sugli emittenti dettata dal Tuf e dai regolamenti attuativi (18 rispetto ai 7 dell'anno precedente; Tav. aX.1). I ricorsi innanzi ai Tar per l'annullamento di decisioni della Commissione in materia di emittenti sono passati da 4 nel 2000 a 8 nel 2001 e a 11 nel 2002. (Tav. aX.2).

TAV. X.1

RICORSI CONTRO ATTI PROPOSTI O ADOTTATI DALL'ISTITUTO[1]
(ESITI AL 31 DICEMBRE 2002)

	GIUDICE AMMINISTRATIVO[2]			GIUDICE ORDINARIO		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
ACCOLTI	3	6	1	9	13	4
RESPINTI	6	2	2	1	22	9
IN CORSO	34	26	32	5	9	24
DI CUI[4]:						
- ACCOLTA SOSPENSIVA	6	2	1	2	1	1
- RESPINTA SOSPENSIVA	15	12	10	—	—	—
TOTALE RICORSI	*43*	*34*	*35*	*29*	*44*	*37*

[1] I ricorsi sono riportati per anno di presentazione. [2] La voce comprende i ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, nonché ricorsi straordinari al capo dello Stato. [3] Tribunali e Corti d'Appello. [4] Nel di cui sono compresi i soli ricorsi per i quali è stata presentata l'istanza di sospensiva.

Tra le decisioni di maggior rilievo si segnala la sentenza n. 3070 del 27 febbraio 2002 con la quale il Tar del Lazio, in relazione a un'azione intentata da tre società per ottenere l'annullamento

dell'opinione espressa dalla Consob circa la sussistenza di ipotesi di controllo societario, ha ritenuto fondate e assorbenti le censure concernenti il procedimento e la motivazione; per tale ragione, il Collegio non ha compiuto l'esame delle ulteriori censure incentrate direttamente sulla valutazione dei fatti da cui la Commissione ha tratto il convincimento che vi fossero rapporti di controllo.

Altra importante decisione del Tar del Lazio è quella (n. 10709/2002) intervenuta a seguito del ricorso con cui un fondo di investimento estero, azionista di una società quotata, ha chiesto l'annullamento della determinazione con cui la Consob aveva ritenuto non più sussistente il patto parasociale ravvisato nell'agosto del 2001 sulle azioni della quotata, con il conseguente venir meno dell'obbligo di Opa solidale a carico di entrambi i paciscenti (anch'essi società con azioni quotate). Con il medesimo ricorso veniva altresì richiesto il risarcimento dei danni subiti dal fondo per effetto della pronuncia della Consob. Con la suddetta sentenza il Tar ha negato l'esistenza dei presupposti per il risarcimento, ma ha annullato la decisione della Consob ritenendola incoerente con la decisione presa nel 2001. Avverso tale sentenza la Consob ha proposto appello al Consiglio di Stato.

Con riguardo alla medesima vicenda, nel febbraio 2003, le Corti d'Appello di Milano e di Torino hanno confermato le sanzioni irrogate dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, a carico degli aderenti al patto di sindacato rilevato nell'agosto del 2001, per l'omessa pubblicazione dello stesso, da effettuarsi ai sensi dell'art. 122 del Tuf.. Le Corti, non accogliendo il ricorso presentato dai soggetti sanzionati, hanno infatti ritenuto fondate le presunzioni effettuate dalla Consob sulla sussistenza del patto parasociale, successivamente confermate dalla documentazione acquisita.

Un'importante decisione è stata assunta dalla Corte d'Appello di Milano nel giudizio di opposizione promosso da una società quotata e dai relativi esponenti avverso la sanzione irrogata, su proposta della Consob, dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'omessa predisposizione della relazione trimestrale prevista in attuazione dell'art. 114 del Tuf, dall'art. 82 del Regolamento Emittenti. La Corte, infatti, ha ritenuto sussistente non soltanto la violazione imputata ai componenti il consiglio di amministrazione ma anche quella configurata in capo al collegio sindacale della quotata, responsabile per non avere tempestivamente segnalato alla stessa Consob, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del Tuf, l'irregolarità riscontrata nell'operato degli amministratori.

Infine, è stata sollevata nuovamente dal Consiglio di Stato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del Tuf sul segreto d'ufficio della Consob (sentenza n. 460 del 3 novembre 2000 della Corte Costituzionale), nell'ambito di un contenzioso tra la Commissione e una società di revisione, relativo a un diniego di accesso agli atti ritenuto legittimo dal Tar.

In particolare, la società intendeva ottenere l'accesso alla documentazione relativa a un procedimento di vigilanza, conclusosi con un provvedimento di archiviazione, al fine di avvalersene in quanto convenuta in un giudizio civile di risarcimento danni.

La Corte di giustizia delle comunità europee ha deciso, con sentenza del 21 novembre 2002, una questione di interpretazione della direttiva 93/22/CEE sollevata dal Tar della Toscana nell'ambito del giudizio di impugnazione di due provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti di altrettanti promotori finanziari. Tale questione era tesa ad accertare la conformità della nozione di gestione posta dalla normativa nazionale, definita dal Testo unico della finanza come "gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi", rispetto a quella comunitaria che tra gli elementi caratterizzanti il servizio include espressamente la "discrezionalità" e il "mandato".

In ordine a tale questione, i giudici comunitari hanno innanzitutto rilevato che la direttiva, laddove "definisce la nozione di gestione di portafogli di investimento, osta a che una normativa nazionale si discosti da tale definizione non prevedendo, ai fini dell'attuazione della detta direttiva, che la gestione di portafogli di investimento abbia luogo «su base discrezionale e individualizzata» e «nell'ambito di un mandato conferito dagli investitori»". Tuttavia, aggiunge la Corte, "nulla impedisce a uno Stato membro di estendere mediante la normativa nazionale l'applicabilità delle disposizioni della detta direttiva a operazioni non disciplinate dalla stessa, a condizione che risulti chiaramente che la normativa nazionale di cui trattasi non rappresenta una trasposizione della detta direttiva, ma risulta dalla volontà autonoma del legislatore". Il reciproco riconoscimento istituito dalla direttiva 93/22/CEE, infatti, "deve favorire solo i servizi che formano oggetto di quest'ultima, come emerge dal suo terzo 'considerando'"; pertanto, precisa la sentenza, "nulla impedisce a uno Stato membro di estendere mediante la normativa nazionale l'applicabilità delle disposizioni della detta direttiva", ove l'estensione del relativo ambito applicativo avvenga in favore di "operazioni non disciplinate dalla stessa".

Sul piano interno, occorre segnalare orientamenti giurisprudenziali discordanti sull'assoggettamento delle controversie concernenti provvedimenti sanzionatori *ex* art. 195 del Tuf al regime di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo posto dalla legge n. 205 del 2000.

La Corte d'Appello di Roma, nel recente decreto 14.10/4.12.2002, ha negato che la materia de qua *rientri fra quelle oggetto di giurisdizione esclusiva. Nella sua articolata motivazione, il decreto in discorso si sofferma sugli "elementi di marcata specificità" del procedimento delineato dall'art. 195 del Testo unico della finanza, concludendo nel senso della necessaria devoluzione alla Corte d'Appello delle controversie afferenti provvedimenti sanzionatori ex art. 195 del Tuf.*

Nel senso della sussistenza della giurisdizione esclusiva si è, invece, espressa in più occasioni la Corte d'Appello di Napoli (decreti 27.6/5.7.2001, 4.6/12.11.2002, 15/29.10.2002), che ha evidenziato l'ampia portata dell'innovazione arrecata a opera della legge n. 205 del 2000, volta a introdurre un nuovo e generale assetto della giurisdizione in materia di vigilanza sul mercato mobiliare.

Nel senso appena delineato è l'orientamento costantemente seguito dal Tar del Lazio (da ultimo, sentenza n. 13741 del 23.12.2002), mentre il Tar della Campania ha ritenuto che, stante la specialità della previsione di cui al comma 4 dell'art. 195 del d.lgs. 58/1998, "appare tuttora dubbia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" sulle controversie in discorso (ordinanza n. 5795 del 5.12.2001).

Relativamente al citato decreto della Corte d'Appello di Napoli 27.6/5.7.2001, pende ricorso in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Inoltre, nel corso dell'impugnativa davanti alla Corte

d'Appello di Catanzaro di un provvedimento sanzionatorio adottato ai sensi dell'art. 195 del Tuf, è stato sollevato dagli opponenti regolamento preventivo di giurisdizione alla Corte di Cassazione.

La verifica in sede giurisdizionale dell'attività dell'Istituto

Nel corso del 2002 sono state instaurate 7 nuove cause civili in cui la Consob è stata convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni; i relativi procedimenti sono tuttora in corso (Tav. aX.3).

Due azioni sono state promosse da alcuni risparmiatori, i quali, nel lamentare una serie di irregolarità da imputarsi a un intermediario e a suoi promotori finanziari, hanno chiesto, oltre alla condanna di questi al risarcimento del danno, anche l'assunzione da parte della Consob di iniziative nei loro confronti.

Un'azione è stata instaurata dagli azionisti di una società, i quali hanno chiesto che la Consob fosse condannata al risarcimento dei danni a essi derivati dall'asserito omesso e/o carente controllo dell'Istituto sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto informativo di ammissione a quotazione e di una contestuale offerta pubblica di sottoscrizione delle azioni della medesima società.

Altre due azioni risarcitorie sono state esercitate da alcuni risparmiatori, i quali hanno lamentato un asserito omesso controllo da parte della Consob sull'attività di un promotore finanziario e dell'intermediario di appartenenza.

Un'altra azione risarcitoria è stata promossa da un risparmiatore, il quale ha imputato alla Consob il negligente svolgimento dell'attività di vigilanza sull'operato di un promotore finanziario.

Infine un'azione risarcitoria è stata intrapresa da un gruppo di risparmiatori, che hanno lamentato la mancata o tardiva attivazione da parte dell'Istituto dei poteri cautelari e sanzionatori nei confronti di un intermediario poi dichiarato fallito.

Nel corso del 2002 sono state, altresì, pubblicate 2 sentenze che hanno deciso, in senso favorevole alla Consob, due giudizi risarcitori nei quali era stato convenuto l'Istituto.

Con una prima sentenza il Tribunale ha definito un processo che alcuni risparmiatori, già clienti di una società fiduciaria di cui era stata poi disposta la liquidazione coatta amministrativa, avevano promosso nel 1999 nei confronti della Consob, imputandole un asserito carente e/o omesso controllo sulla medesima società. In particolare, il giudice, rilevando l'intervenuta prescrizione del preteso diritto al risarcimento del danno, ha affermato che "il termine prescrizionale del diritto vantato dagli attori è (...) quello breve ex art. 2947 comma 1 c.c., non trovando applicazione il terzo comma del medesimo articolo, in difetto di una qualificazione della condotta, integrante illecito civile, come reato"; il giudice argomenta che "nella prospettazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo la condotta omissiva contestata alla Consob non viene ricondotta nello schema della fattispecie penale della partecipazione dei membri della Commissione al medesimo disegno criminoso che unisce i fatti-reato commessi dagli amministratori e dai titolari degli organi sociali del Gruppo" cui apparteneva l'intermediario, "e neppure viene autonomamente configurata

e sussunta sotto distinte fattispecie di rilevanza penale, avendo ravvisato gli attori, piuttosto, 'una grave negligenza fonte di responsabilità per danno' nel ritardato intervento dell'organo di vigilanza".

*Con una seconda sentenza il Tribunale ha definito in senso favorevole per l'Istituto un processo promosso nel 1997 dagli esponenti di un intermediario finanziario; gli esponenti avevano chiesto la condanna della Consob al risarcimento del danno derivante dall'asserito illecito comportamento tenuto dalla medesima in relazione all'*iter *procedimentale, che aveva portato all'adozione del provvedimento di archiviazione dell'istanza di estensione dell'autorizzazione all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare. Il giudice rileva come non sia configurabile nel caso di specie un danno risarcibile quale "conseguenza diretta della condotta" tenuta dalla Consob, dovendo le perdite, lamentate da parte attrice, imputarsi al mutamento del quadro normativo intervenuto tra l'epoca dei fatti di causa e l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 415/1996. La sentenza è stata appellata.*

XI. LA GESTIONE INTERNA E LE RELAZIONI CON L'ESTERNO

La gestione organizzativa

Proseguendo nell'attuazione delle linee di indirizzo di medio periodo definite dalla Commissione nel 2001, che sul fronte interno sono tutte volte ad un progressivo miglioramento dell'efficienza nell'impiego delle risorse, nel corso dell'anno sono stati affinati e potenziati gli strumenti di pianificazione e controllo delle attività e della spesa. La pianificazione operativa è ormai diventata in Istituto un metodo di lavoro diffuso e condiviso volta al raggiungimento degli obiettivi gestionali, permettendo anche di utilizzare al meglio le risorse umane e finanziarie disponibili. A tale strumento sono stati poi affiancati, negli ultimi mesi, più incisivi metodi di controllo dei risultati raggiunti, che consentono anche il periodico aggiornamento dei piani in fase di realizzazione. Inoltre, nel corso dell'anno sono stati rafforzati gli strumenti di monitoraggio della spesa al fine di poterne valutare tempestivamente le possibili forme di contenimento, con particolare riguardo alle componenti variabili della retribuzione del personale (straordinario, missioni, formazione, etc.) ed alle acquisizioni di beni e servizi. Tale iniziativa si inquadra nell'attuale contesto di diminuzione del finanziamento pubblico dell'Istituto e conseguente incremento di quello a carico del mercato. Sempre in tale ottica, nel corso della definizione del regime contributivo dell'Istituto per l'anno 2003, sono stati altresì affinati i criteri di rilevazione e riparto preventivi dei costi Consob riferibili alle diverse categorie di soggetti vigilati. È stato infine definito per la prima volta un modello matematico di misurazione delle attività e di valutazione dell'efficienza aziendale.

Il complesso di tali interventi, unito agli altri strumenti già disponibili, configura e realizza un modello compiuto di controllo di gestione del tipo *activity-based costing*, ottenuto peraltro senza ricorrere ad iniziative di tipo progettuale, difficilmente compatibili con lo svolgimento delle attività ordinarie, ma privilegiando piuttosto un approccio pragmatico ad implementazione progressiva. Proseguendo con tale approccio, il modello sarà oggetto di ulteriore affinamento nel corso del 2003.

Risolti definitivamente i problemi logistici dell'Istituto sulla piazza romana con la piena operatività della nuova sede di via Giovanni Battista Martini, per quanto riguarda gli uffici in Milano sono stati avviati a gennaio 2002, come previsto, i lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Carmagnola in via Broletto n. 7, ottenuto a titolo di concessione d'uso, per un periodo di 60 anni, dal Comune di Milano. I lavori sono proseguiti nel corso del 2002 nel sostanziale rispetto dei tempi programmati; tuttavia, la necessità di recente rappresentata dalla Sovrintendenza Archeologica di Milano di realizzare scavi archeologici su parte dell'area di cantiere comporterà un differimento, stimato in massimo sei mesi, dei tempi di conclusione dei lavori. Per effetto di ciò, si prevede che la nuova e prestigiosa sede milanese dell'Istituto potrà essere operativa nella seconda metà del 2004.

Nel settore informatico dell'Istituto, il 2002 è stato caratterizzato dall'aggiornamento della piattaforma *hardware* e *software* degli elaboratori centrali (*Server Farm*). Tale evoluzione si è concretizzata con la sostituzione dell'elaboratore contenente le principali banche dati dell'Istituto (*Database Machine*) e con il potenziamento degli elaboratori di medie dimensioni utilizzati per compiti applicativi (*Application Server*).

La nuova database machine fornisce potenzialità circa dieci volte superiori rispetto al precedente elaboratore, sia in termini di capacità di elaborazione sia per la quantità di spazio di memorizzazione da dedicare ai dati.

La piattaforma *software* è stata allineata in tutte le sue componenti (*Sun Solaris, Oracle*, etc.) alla più evoluta versione disponibile. Ciò ha comportato un'attività di manutenzione straordinaria (manutenzione adattiva) delle procedure e dei programmi correntemente utilizzati, al fine di renderli compatibili con la nuova *server farm*, sfruttandone, al tempo stesso, le più ampie potenzialità offerte.

In materia di telecomunicazioni si è provveduto a ristrutturare il collegamento interno fra le sedi di Roma e di Milano della Consob, utilizzando la convenzione che il Centro Tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito con la Path.net Spa nell'ambito della Rupa (Rete Unitaria Pubblica Amministrazione). Con l'occasione è stata anche istituita una connessione permanente con la Rupa stessa.

Nel corso del 2002 è stato, inoltre, potenziato il collegamento con la rete Internet (da 2 Mbit/sec si è passati a 4 Mbit/sec, con possibilità di espansione, nei momenti di picco, fino a 8 Mbit/sec), e si è provveduto alla sostituzione dell'elaboratore sul quale risiede il sito Internet della Consob.

La nuova macchina, oltre a capacità di elaborazione e spazio di memorizzazione dei dati superiori alla precedente, presenta duplicazioni dei principali componenti hardware *(doppio alimentatore, doppia CPU, dischi in* mirroring*) tali da garantire una maggiore affidabilità e una maggiore continuità di servizio anche in presenza di guasti* (fault tollerance).

Tra le applicazioni di maggior rilievo rese operative nel 2002 si segnala quella relativa alla gestione della fase finale dell'attività di vigilanza sugli intermediari, che riguarda in particolare il calcolo delle sanzioni (Sanzionometro) e che permette di effettuare varie statistiche sui risultati dell'attività di vigilanza; nel 2002 è stata, inoltre, realizzata la prima versione del sistema di controllo del mercato dei *covered warrant* che consente l'analisi dei prezzi e delle quantità, nonché l'analisi dell'operatività degli intermediari mediante l'utilizzo di grafici; tra le principali applicazioni avviate nel 2002 va atresì citato il sistema per la gestione delle informazioni relative ai prodotti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo (Sgr e Sicav), informazioni contenute nei relativi prospetti informativi.

È infine proseguita nel 2002 l'intensa attività di assistenza di personale informatico specializzato, già attuata negli anni precedenti, per ottimizzare l'utilizzo delle procedure informatiche presso le unità organizzative dell'Istituto.

La gestione finanziaria

Nell'esercizio 2002 le entrate sono risultate nel complesso pari a 78,2 milioni di euro (Tav. XI.1), di cui 38,5 relativi a entrate contributive (pari al 49,2 per cento del totale). Le entrate contributive 2002 concernono per intero i contributi di vigilanza annuali, a seguito delle innovazioni in tema di regime contributivo dell'Istituto apportate con la "legge finanziaria 2001"; la quota maggiore di queste è riferita ai contributi da emittenti, intermediari e promotori finanziari (Tav. aXI.1).

Dal lato delle spese, si è registrato un aumento nelle spese correnti correlato essenzialmente ai maggiori oneri di gestione del nuovo immobile, sito in Via G.B. Martini, sede romana dell'Istituto (acquisita nel febbraio 2001 e divenuta operativa a maggio del medesimo anno) ed all'incremento degli accantonamenti per ripristino immobilizzazioni, connesso principalmente all'onere di ammortamento della suddetta sede romana dell'Istituto. Le spese in conto capitale 2002 (4 milioni di euro in complesso), d'altra parte, registrano una sensibile flessione rispetto al 2001; gli stanziamenti relativi alle spese in conto capitale 2001 ricomprendevano, infatti, l'onere di acquisizione del suddetto immobile di Via G.B. Martini (55 milioni di euro) e quota degli oneri di ristrutturazione dell'immobile dato in concessione dal Comune di Milano nel 1999 da destinare a sede milanese dell'Istituto (9,1 milioni di euro). Le spese in conto capitale 2002 riflettono essenzialmente la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento del sistema informatico e gli stanziamenti correlati all'allestimento di una nuova biblioteca da realizzare nella sede romana dell'Istituto.

Nel mese di dicembre è stato approvato il bilancio di previsione per il 2003. Le entrate previste per l'esercizio assommano in complesso a 68 milioni di euro e derivano per 23,3 milioni dal «Trasferimento da parte dello Stato» per tale anno, per 40,7 milioni dalle «Entrate contributive» e per 4 milioni ad «Altre Entrate» dell'Istituto. Si aggiunge per 9,8 milioni di euro il complessivo «Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2002» interamente costituito dall' "Avanzo di amministrazione disponibile" per la copertura finanziaria di spese programmate per l'esercizio 2003. La misura dell'avanzo presunto 2002 ha risentito negativamente della riduzione (0,9 milioni di euro) del fondo Consob a carico dello Stato per l'esercizio 2002 operata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del d.m. 29 novembre 2002. Quest'ultimo effetto riduttivo delle disponibilità finanziarie occorrenti per la copertura delle spese previste per l'esercizio 2003 si è aggiunto alla riduzione del fondo Consob a carico dello Stato per l'anno 2003 rispetto all'importo stabilito in via programmatica dalla "legge finanziaria 2002" (da 23,9 milioni a 23,3 milioni di euro). Alla complessiva riduzione della quota pubblica di finanziamento dell'Istituto (- 1,5 milioni di euro) si è fatto fronte, in primo luogo, con ogni possibile contenimento delle previsioni di spesa 2003

attuabile senza incidere negativamente sulla funzionalità dell'Istituto e, in secondo luogo con un aumento delle entrate contributive programmate per il 2003 rispetto all'importo comunicato nel luglio 2002 al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 40 della legge. 724/1994.

TAV. XI.1

SCHEMA RIASSUNTIVO ENTRATE E SPESE
(MILIONI DI EURO)

VOCI	1997[1]	1998[1]	1999[1]	2000[1]	2001[1]	2002[2]
ENTRATE						
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE[3]	4,4	16,7	18,9	50,7	74	12,3
FONDO A CARICO DELLO STATO	30,2	25,8	28,4	31,0	31	24,6[4]
ENTRATE PROPRIE:						
- ENTRATE DA CORRISPETTIVI ISTRUTTORI	1,3	2,5	3,7	3,0	1,5	—
- ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER PARTECIPAZIONE A ESAMI	0,6	1,4	2,1	3,0	1,5	—
- ENTRATE DA CONTRIBUTI DI VIGILANZA	21,7	20,3	39,8	31,8	27,4	38,5
- ENTRATE DA CONTRIBUTI SULLE NEGOZIAZIONI	—	—	3,9	5,2	3,6	—
- ENTRATE DIVERSE	2,4	2,0	2,6	4,2	11,6	2,8
TOTALE ENTRATE	*60,5*	*68,7*	*99,4*	*128,9*	*150,6*	*78,2*
SPESE						
SPESE CORRENTI:						
- SPESE PER I COMPONENTI LA COMMISSIONE	1,2	1,2	1,2	1,2	1,4	1,5
- SPESE PER IL PERSONALE	33,4	32,6	31,1	33,7	45,8	43,4
- SPESE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	10,9	12,5	12,1	14,2	16,4	21,9
- ONERI PER RIPRISTINO E AMPLIAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	1,0	1,2	1,8	2,4	3,8	6,4
- SPESE NON CLASSIFICABILI	1,5	0,2	0,8	0,1	4,9	1,4
TOTALE SPESE CORRENTI	*48,0*	*47,7*	*47,0*	*51,6*	*72,3*	*74,2*
SPESE IN CONTO CAPITALE	0,5	2,4	2,4	3,6	66,8	4,0
TOTALE SPESE	*48,5*	*50,1*	*49,4*	*55,2*	*139,1*	*78,2*

[1] Dati consuntivi. [2] Dati di preventivo definitivo. [3] L'avanzo del 2001 è dato dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese, e dalle differenze derivanti dalla gestione dei residui e dalla rettifica di valore di disponibilità investite , non indicate nella tavola e pari in complesso a 0,8 milioni di euro. L'avanzo 2001 è riportato tra le entrate 2002. [4] Il dato non tiene conto della riduzione del Fondo a carico dello Stato per il 2002 operata con Decreto del Ministro dell'Economia del 29.11.2002.

La previsione di spesa complessiva per l'esercizio 2003 assomma a 77,8 milioni di euro, di cui 74,3 per «Spese correnti» e 3,5 per «Spese in conto capitale». La previsione di spesa corrente per il 2003 registra un lieve incremento (+2,3 per cento) rispetto all'omologo dato di previsione definitiva 2002. La previsione di spesa 2003 in conto capitale riflette essenzialmente la prosecuzione del programma di ammodernamento del sistema informatico, il programmato allestimento di una nuova biblioteca nella sede romana dell'Istituto, di cui si è già detto sopra, e lo stanziamento correlato all'acquisto di mobili e arredi per la nuova sede di via Broletto in Milano.

A dicembre 2002 la Commissione ha definito il regime contributivo valevole per l'anno 2003 individuando, in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 724/1994, come detto sopra riformulato dalla citata "legge finanziaria 2001", le categorie di soggetti vigilati tenuti al pagamento della contribuzione e la misura dei contributi medesimi.

I relativi provvedimenti riflettono la sostanziale invarianza del quadro normativo di riferimento; essi di conseguenza prevedono un contributo di vigilanza annuale a carico delle medesime categorie di soggetti vigilati contemplate nel regime contributivo 2002 e contengono solo limitate modifiche/integrazioni indotte dall'esperienza applicativa ovvero da talune innovazioni che hanno interessato nel corso del 2002 i mercati regolamentati.

Tali modifiche/integrazioni riguardano esclusivamente il modulo tariffario relativo agli emittenti quotati e sono di seguito brevemente descritte:

- *adozione per le società italiane emittenti obbligazioni quotate di un criterio di tariffazione che prevede il pagamento di un importo fisso per ogni prestito obbligazionario quotato alla data del 2 gennaio 2003 in luogo del criterio utilizzato sino al 2002 (identico a quello applicato e che continua ad applicarsi alle azioni quotate e correlato al valore nominale dei titoli quotati al 2 gennaio di ciascun anno);*

- *introduzione di una integrazione volta a chiarire che sono assoggettati a contribuzione, oltre che gli emittenti* covered warrant, *anche gli emittenti* certificates *quotati;*

- *assoggettamento a contribuzione, a seguito dell'istituzione da parte della Borsa Italiana spa dell'Mtf (Mercato Telematico Fondi), degli organismi di investimento collettivo del risparmio quotati (fondi comuni, aperti e chiusi, mobiliari e immobiliari;* exchange traded funds*; sicav).*

La gestione delle risorse umane

Nel corso del 2002 sono state espletate alcune procedure concorsuali pubbliche che, unitamente all'utilizzo di graduatorie di concorsi svoltesi nel 2001, hanno dato luogo all'ingresso in Consob di 33 unità. Essendo cessati dal servizio, per dimissioni volontarie, 10 dipendenti, l'incremento dell'organico nell'anno 2002 è stato di 23 unità (Tav.XI.2 e Tav.aXI.2).

In particolare sono stati espletati quattro concorsi ad un posto di funzionario di 2ª per la sede di Roma (rispettivamente per l'Ufficio Sistemi Informativi, Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria, Ufficio Amministrazione e Ufficio Amministrazione del Personale); un concorso ad 1 posto di condirettore da attribuire a Responsabile dell'Ufficio Organizzazione; un concorso a 8 posti di coadiutore per la sede di Milano ed un altro a 3 posti per la sede di Roma; un concorso a 2 posti di coadiutore per la sede di Roma da destinarsi all'Ufficio Relazioni Internazionali; un concorso a 1 posto di vice assistente da assegnare alla sede di Roma ed un altro a 3 posti per la sede di Milano. Infine è stata effettuata una selezione per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, equiparato alla qualifica di coadiutore, per 1 risorsa da destinare alla gestione degli immobili presso la sede di Milano e un'altra

selezione per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, equiparato alla qualifica di direttore, del Responsabile dell'Ufficio Rapporti con la Stampa.

TAV. XI.2

IL PERSONALE[1]

ANNI	DIPENDENTI DI RUOLO				DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO	*TOTALE*
	CARRIERA DIRETTIVA	CARRIERA OPERATIVA	CARRIERA DEI SERVIZI GENERALI	*TOTALE*		
1990	91	63	16	170	67	*237*
1993	134	72	16	222	96	*318*
1996	128	152	16	296	108	*404*
1997	125	161	21	307	96	*403*
1998	122	156	17	295	88	*383*
1999	116	205	19	340	24	*364*
2000	110	246	20	376	13	*389*
2001	110	241	19	370	15	*385*
2002	126	250	15	391	17	*408*

Si veda la sezione Note metodologiche. [1] Dati di fine anno.

Per quanto riguarda l'attività di formazione e addestramento del personale della Consob sono state erogate nel 2002 complessivamente 27.407 ore (11.400 nel 2001), per una media *pro-capite* di circa 67 ore (30 nel 2001).

In termini di contenuti, è proseguita la crescita dell'investimento formativo riconducibile ai corsi di tipo tecnico-professionale, perseguendo in generale un più stretto collegamento tra l'attività formativa e quella svolta concretamente dai dipendenti. Tale risultato è stato raggiunto attraverso un netto incremento della programmazione dello sviluppo delle risorse umane.

Durante l'anno, inoltre, si è proceduto al rinnovo degli accordi negoziali finalizzati al recepimento delle modifiche intervenute nel trattamento giuridico ed economico di cui all'art. 2, comma 3, *sub* art.1 della legge 216/1974.

Le relazioni con l'esterno e l'attività di investor education

Nel corso del 2002 l'impegno dedicato dalla Consob all'attività di comunicazione con l'esterno si è rinnovato ed ha avuto come principali destinatari gli investitori e gli operatori del mercato.

La Consob ha inserito da tempo tra i suoi obiettivi strategici lo sviluppo dell'attività di *investor education* per l'accrescimento delle capacità di autotutela degli investitori che costituisce un necessario complemento ai tradizionali compiti di vigilanza attribuiti dalla normativa per la tutela del pubblico risparmio.

In particolare, è stata realizzata una nuova iniziativa relativa ai fondi comuni di investimento attraverso la predisposizione di un apposito spazio all'interno del sito istituzionale e la pubblicazione di opuscoli. Scopo di questa iniziativa è quello di soddisfare le esigenze finanziarie dei risparmiatori anche mediante la scelta di prodotti molto diffusi, come i fondi, ma non sempre adeguatamente conosciuti. Tale progetto prevede ulteriori sviluppi nell'anno 2003.

Durante l'anno sono stati resi disponibili agli operatori di mercato strumenti di lavoro sempre più affidabili e tempestivi nel fornire le informazioni ed i riferimenti normativi necessari per operare nel rispetto dei principi e delle disposizioni fissati dall' ordinamento.

In quest'ottica si è lavorato su un progetto di riordino di tutti gli atti della Consob non aventi natura regolamentare e in massima parte emanati su richiesta degli operatori; si tratta, infatti, di atti volti a offrire un'interpretazione delle norme primarie e secondarie, o diretti a indicare i criteri che verranno seguiti nell'ambito dell'attività di vigilanza, oppure a segnalare l'opportunità di determinati comportamenti o di iniziative di autoregolamentazione. Come risultato del progetto, nel prossimo anno, sarà valutata la traduzione in norme regolamentari dei principi di applicazione generale desumibili da questi atti non regolamentari, saranno definiti, per singole materie, corpi organici di norme applicative e verranno pubblicate raccolte di massime che ne sintetizzeranno i contenuti e ne agevoleranno l'applicazione

Il sito internet istituzionale, principale veicolo di diffusione e di conoscenza dell'attività della Consob, è stato ulteriormente arricchito nei contenuti e migliorato nell'utilizzo attraverso la dotazione di una banda di connessione di maggiore capacità.

Si segnala l'inserimento di un elenco delle offerte pubbliche di acquisto che, oltre a riportare sinteticamente le principali caratteristiche dell'operazione (tipologia dell'Opa, emittente, offerente, periodo d'offerta), consente all'utente, per le operazioni effettuate a partire dal 9 maggio 2000, di visualizzare o scaricare il relativo documento d'offerta. Il sito è uno strumento che vuole accrescere la trasparenza delle operazioni di offerta in quanto permette, sia ai piccoli azionisti che agli operatori, di accedere agevolmente a documenti indispensabili per valutare le offerte pubbliche proposte sul mercato. L'impegno dedicato al miglioramento di tale strumento è stato premiato dal crescente numero di accessi (Tav. XI. 3).

La Consob nel corso dell'anno ha partecipato al Forum della Pubblica Amministrazione che ha rappresentato un'occasione di comunicazione diretta con i risparmiatori; tale iniziativa è stata

utile per far conoscere le funzioni svolte dall'Istituto ed i relativi strumenti utilizzati e per acquisire indicazioni sulle aspettative e sui bisogni informativi del pubblico.

TAV. XI.3

ACCESSI ALLE PAGINE DEL SITO INTERNET
(2002)

PAGINE	TOTALE
HOME PAGE (NOVITÀ)	829.385
PER I RISPARMIATORI	102.159
LA CONSOB	121.688
SOCIETÀ	1.014.943
INTERMEDIARI E MERCATI	262.218
DECISIONI DELLA CONSOB	416.423
REGOLAMENTAZIONE	555.583
PUBBLICAZIONI E COMUNICATI	438.993
ALTRI SITI	30.148
MOTORE DI RICERCA UNICO	242.315
AIUTO E MAPPA DEL SITO	63.927
VERSIONE IN LINGUA INGLESE	200.237

La Commissione si è impegnata notevolmente nella realizzazione del progetto "Norme in rete" dell'Aipa (Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) ed è stata tra le prime Autorità ad applicare lo standard di strutturazione e marcatura della documentazione normativa e giuridica e a consentire agli utenti del portale giuridico www.normeinrete.it la consultazione della sezione "Regolamentazione" del proprio sito.

È proseguita la consueta attività di risposta alle richieste che pervengono all'Istituto (Tav. aXI.3).

I dati desumibili dalla tabella evidenziano una diminuzione di richieste di documenti (leggi, regolamenti, delibere, comunicazioni, ecc.), soddisfatte attraverso la navigazione sul sito internet e l'intensa attività svolta dallo "sportello telefonico", a fronte di una sostanziale invariabilità del numero di richieste di dati e informazioni.